

PN FEAMPA

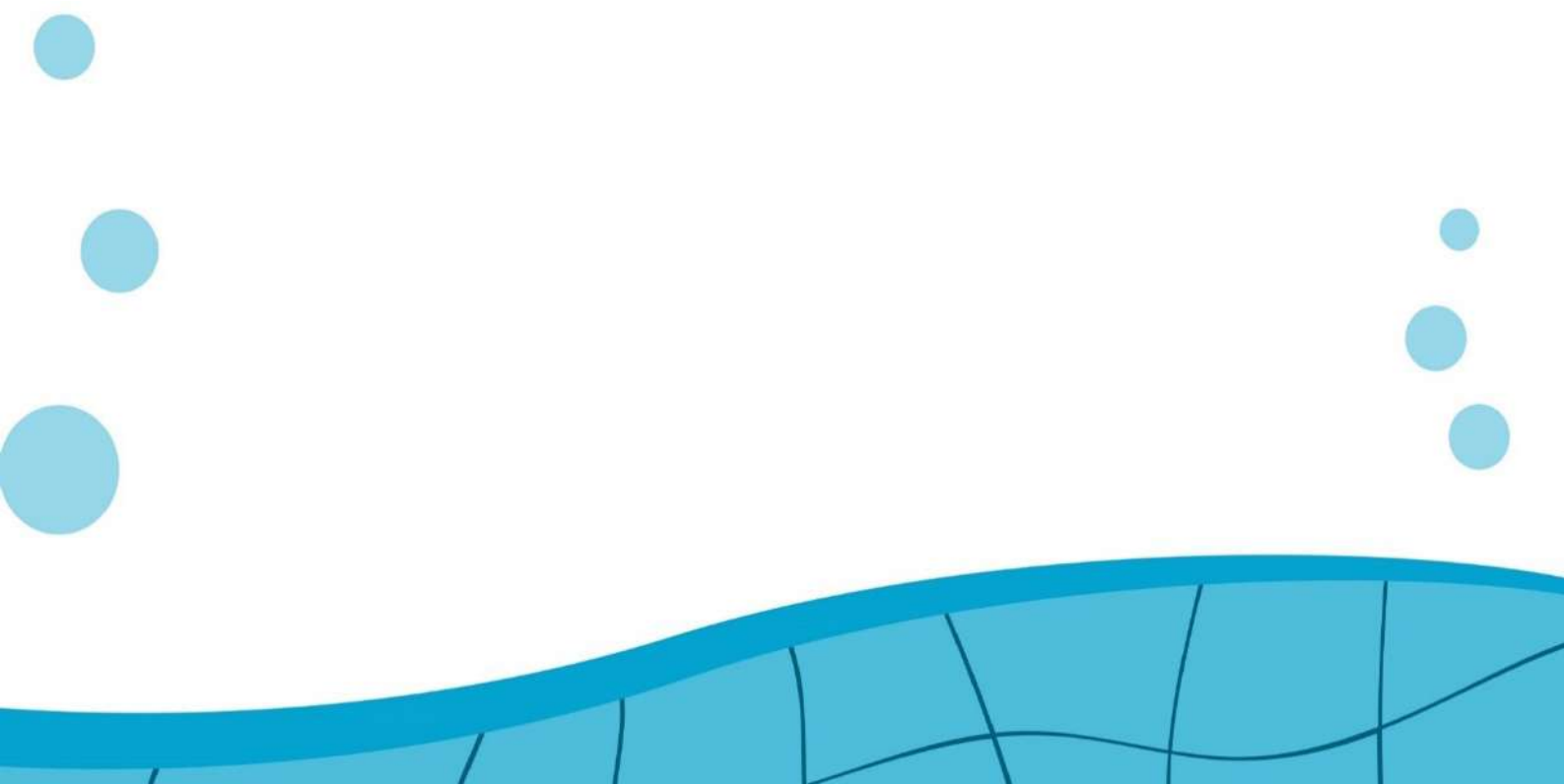
ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

AZIONE 2

“Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura”



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	2
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/XXXX
Codice intervento	222202
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 28
Programma	2021IT14FMPR001 Vers. 3.0 - Approvato in data 24/05/2024 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2024) 3582 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO.....	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	ATTIVITA' AMMISSIBILI.....	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI.....	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO.....	7
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO.....	8
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	8
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	8
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO.....	9
4.9	SPESE AMMISSIBILI	10
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	12
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	12
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA....	12
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI.....	13
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	13
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE.....	15
4.16	INDICATORI DI RISULTATO.....	17
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	18
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE.....	18
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	18
4.20	NOTE.....	19

DEFINIZIONI

- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Impresa di pesca”- un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013
- “Settore della pesca e dell’acquacoltura”: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura;
- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un’imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull’attestazione provvisoria.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139
- “Tipologia di Operazione”- Una o più operazioni, con codice da i a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi
- “Soggetto attuatore dell’intervento” – Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- PPC – Piano di Produzione e Commercializzazione
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	<i>Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 54, 55, 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Autorità di Gestione/ Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

Le azioni dell'OS 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 final), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia *Farm to Fork* e potranno sostenere anche il MO3 e il MO4 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'OS 2.2 sosterranno la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura, le Organizzazioni dei produttori (OP), anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3 FINALITA' DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura*" è quella di sostenere la capacità produttiva e gestionale delle imprese anche mediante la promozione del lavoro in sicurezza per gli operatori dei settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'azione, attraverso l'intervento "*Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti*" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue.

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod. Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
222202	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza 55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro 66 - Altro (economico) - Investimenti produttivi

4 SCHEDA DI INTERVENTO

222202- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutto il territorio nazionale.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 2.2:

“Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso investimenti per migliorare la competitività e le condizioni di lavoro e sicurezza delle imprese attive nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura e/o commercializzazione dei propri prodotti (vendita diretta) con esclusione della vendita al dettaglio. Il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture;

- l'acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e di lavoro degli addetti.

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili dall'intervento:

54- Investimenti in dispositivi di sicurezza

L'operazione promuove l'ammodernamento degli impianti mediante l'acquisto di macchinari ed attrezzature per il miglioramento della sicurezza degli operatori del settore (es: sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore). Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.

55- Investimenti nelle condizioni di lavoro

L'operazione promuove l'ammodernamento degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute ed il miglioramento dell'igiene degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di ricovero). Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.

66- Altro (economico) – Investimenti produttivi

L'operazione è finalizzata al miglioramento della competitività delle attività del settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine l'operazione sostiene investimenti produttivi mediante l'ammodernamento di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti che:

- contribuiscono a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro
- sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
- si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/848;
- portano alla realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.28 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione

dell'articolo 42 TFUE". Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI;
- Imprese diverse dalle PMI (unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 o InvestEU, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/523);

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'AdG, che dagli Organismi Intermedi. La procedura che potrà essere usata è a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14.

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Regia dall'Autorità di Gestione oppure dagli Organismi Intermedi.

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
Imprese diverse dalle PMI (unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 o InvestEU, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/523)
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 21-27
Nel caso in cui i bandi/avvisi siano pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'azione per ciascuna tipologia di operazione.

Tabella 4: Modalità attuative per tipologia di operazione

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
54	Investimenti in dispositivi di sicurezza	NO	SI
55	Investimenti nelle condizioni di lavoro	NO	SI
66	Altro (economico)	NO	SI

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito la documentazione minima ed indicativa richiesta per l'accesso al contributo:

- relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.
- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni ecc.), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per le spese ammissibili approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- se il richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore dovrà necessariamente presentare:
 - un piano aziendale;
 - una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Costi del personale;
- b) Spese per lavori;
- c) Spese per beni e servizi;
- d) Acquisto di terreni;
- e) Acquisto di edifici;
- f) Locazione finanziaria;
- g) Ammortamento;
- h) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale
- i) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto di attrezzature, macchinari, dispositivi di sicurezza e impianti specialistici per la realizzazione di interventi che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro quali ad esempio (operazioni di codice 54 e 55):
 - apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
 - rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
 - protezioni sulle macchine, ecc.;
 - illuminazione di emergenza;
 - videocamere e schermi di sicurezza;
 - acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
 - acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
 - dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
 - servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;

- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili,
- dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- acquisto di macchinari ed attrezzature per investimenti relativi al commercio quando questo formi parte integrante dell'impresa di pesca e di acquacoltura ovvero per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti/sottoprodotti quali ad esempio (operazione di codice 66):
 - macchine per il lavaggio e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - banconi refrigerati, bilance di precisione;
 - macchine per il ghiaccio, tavoli di sezionamento;
 - contenitori utilizzati nel ciclo di lavorazione;
 - carrelli e nastri trasportatori;
 - celle frigo di pronta installazione;
 - coltelli per il sezionamento e filettatura del prodotto, bollitori, macchine per il sottovuoto;
 - vasche per la pulizia e disinfezione degli utensili, vasche per il lavaggio del prodotto primario;
 - celle di affumicamento, essiccatoi;
 - macchine filetatrici, macchine tritatici, macchine per l'imballaggio e per il confezionamento, ecc.;
- macchinari ed attrezzature per etichettatura (operazione di codice 66);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero; l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo.

Sono altresì ammissibili spese per:

- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico¹;
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. verifiche strutturali);
- opere impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;

¹ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione del progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.
2. In deroga al punto 1 le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella 5.

Tabella 5: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
2	Le operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'art.15 del Reg.(UE) 1380/2013: operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità all'art.8, paragrafo 2, lett.b) del Reg.(UE) 1379/2013	75
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazione di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 2,7,14,15,17,18 e 19 della Tabella 5 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139. Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli Strumenti Finanziari contribuiscono a superare le debolezze economiche e di networking, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore, introducendo priorità nell'utilizzo del fondo perduto su interventi con una migliore tassonomia UE. Si adotteranno strumenti che favoriscono l'accesso al credito e interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per le operazioni di codice 54, 55, 66.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 6: Regia-Criteri di selezione dell'intervento

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SR6	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o di trasformazione all'interno della stessa impresa (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT$ C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/PT $PG > 0,5 * PT$ C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera (O2)	O2=SI C=1 O2=NO C=0		
SO3	L'iniziativa prevede investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
SO4	L'iniziativa prevede investimenti in attrezzature tecnologiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti (O4)	O4=SI C=1 O4=NO C=0		
SO5	L'iniziativa è attuata da nuova impresa (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare.

Tabella 7: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell’azione	15
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell’investimento	10
SR6	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	10
SO4	L’iniziativa prevede investimenti in attrezzature tecnologiche per l’acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti	5

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l’applicazione di ciascun criterio di selezione di cui paragrafo 4.14.

Tabella 8: Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell’organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell’Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR 125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall’UNI Ente Italiano di Normazione

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0 \text{ ULA}=0$; $C=0,25 \text{ } 0<\text{ULA}\leq 1$; $C=0,50 \text{ } 1<\text{ULA}\leq 2$; $C=0,75 \text{ } 2<\text{ULA}\leq 3$; $C=1 \text{ ULA}>3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0 \text{ R5}=1$; $C=0,25 \text{ } 1<\text{R5}\leq 2$; $C=0,50 \text{ } 2<\text{R5}\leq 3$; $C=0,75 \text{ } 3<\text{R5}\leq 4$; $C=1 \text{ R5}>4$
SR6	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo
SR7	Il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o trasformazione all'interno della stessa impresa	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se il richiedente è rappresentato da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di commercializzazione diretta e/o trasformazione all'interno della stessa impresa
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti a carattere innovativo (quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa) sul costo totale del progetto.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.3 operazioni: 54, 55, 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg. (UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero di operazioni attivate ad es. 1 op. C=0; 2 op. C=0,5; 3 op. C=1
SO2	L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera
SO3	L'iniziativa prevede investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza dei lavoratori	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori rispetto al costo totale dell'investimento.
SO4	L'iniziativa prevede investimenti in attrezzature tecnologiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede investimenti in attrezzature scientifiche per l'acquisizione e la digitalizzazione di dati utili alla gestione degli impianti
SO5	L'iniziativa è attuata da nuova impresa	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa è attuata da una nuova impresa

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.2 sono i seguenti:

Tabella 9: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
55	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone

Tabella 10 indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
54	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone
66	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione.

Maggiori informazioni sono riportate al paragrafo 4.20.

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 11 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	222202	40	40

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali

sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

4.20NOTE

Criteri di ammissibilità

Tabella 3: Nel caso in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti

Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

Opzioni semplificate in materia di costi

I soggetti attuatori in fase di predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici potranno ammettere, relativamente alle spese, l'utilizzo delle opzioni di costo standard già approvate dall'AdG.

Spese ammissibili

I paragrafi 4.9 e 4.10 fanno riferimento all'ultima versione della bozza di DPR sulle spese ammissibili 2021-2027, in corso di definizione.

Intensità di aiuto

Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate. In particolare, per i partenariati la domanda dovrà risultare unitaria ancorché poi, come riportato in precedenza, venga suddivisa in procedimenti distinti i quali terranno conto della connessione complessiva sia del contesto progettuale che dei diversi soggetti beneficiari facenti parte del complessivo partenariato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 9 e 10, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto